

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA SPERANZA ODV"**



L'anno 2026, il giorno 01 del mese di Marzo, in Via Aquilonia SNC ad Atina (FR), i sottoscritti:

1. **Giuseppe Cavaricci**, nato a Boville Ernica (FR) il 01/06/1956, codice fiscale CVRGPP56H01A720K, residente in Casalvieri (FR);
2. **Gabriele Caira**, nato a Tubize (Belgio) il 21/08/1975, codice fiscale CRAGRL75M21Z103S, residente in Casalvieri (FR);
3. **Antonella Cavaricci**, nata a Sora (FR) il 16/02/1979, codice fiscale CVRNNL79B56I838R, residente in Casalvieri (FR);
4. **Miryam Caira**, nata a Sora (FR) il 11/03/2004, codice fiscale CRAMYM04C51I838F, residente in Casalvieri (FR);
5. **Eugenia Caira**, nata ad Alatri (FR) il 16/02/1963, codice fiscale CRAGNE63B56A123W, residente in Casalvieri (FR);
6. **Samuel Catallo**, nato a Zulia (Venezuela) il 16/04/1996, codice fiscale BRCSLJ96D16Z614X, residente in Atina (FR);
7. **Ruben Mastracco**, nato a Frosinone il 01/03/1984, codice fiscale MSTRBN84C01D810C, residente in Casalvieri (FR);
8. **Paolo Cavaricci**, nato a Boville Ernica (FR) il 14/11/1962, codice fiscale CVRPLA62S14A720I, residente in Casalvieri (FR);

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), una Organizzazione di Volontariato denominata:

"LA SPERANZA ODV"

L'Associazione assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato e utilizzerà l'acronimo "ODV" nella propria denominazione solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Atina (FR), presso Via Aquilonia SNC.

Articolo 3 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dallo statuto che viene approvato contestualmente al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



I soci fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, così composto:

- Gabriele Caira, Presidente
- Giuseppe Cavaricci, Vicepresidente
- Antonella Cavaricci, Consigliere / Tesoriere
- Miryam Caira, Consigliere / Segretario
- Eugenia Caira, Consigliere
- Samuel Catallo, Consigliere
- Ruben Mastracco, Consigliere
- Paolo Cavaricci, Consigliere

Articolo 7 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità previste dallo statuto.

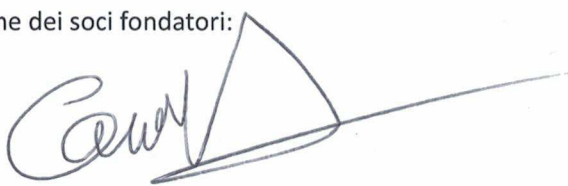
Articolo 8 – Esercizio sociale

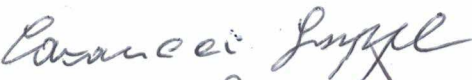
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

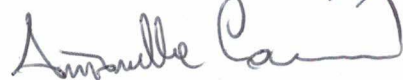
Letto, approvato e sottoscritto.

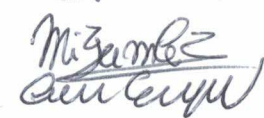
Atina, 01 / 03 /2026

Firme dei soci fondatori:

















AGENZIA DELLE ENTRATE
DP FROSINONE - UT SORA
Atto registrato il 2.03.2026 al n. 86
Serie 3 € 20,00

L'ASSISTENTE (*)
Giuseppe CHECH
(*) firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede e durata

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), un'organizzazione di volontariato denominata:

“LA SPERANZA ODV”

(di seguito, per brevità, “Associazione” o “ODV”).

L'Associazione è un ente del Terzo Settore, apartitico, aconfessionale sotto il profilo giuridico, privo di scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) e utilizza l'acronimo “ODV” nella propria denominazione solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nella sezione dedicata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Atina. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in altro Comune è deliberato dall'Assemblea dei soci con le modalità previste per le modifiche statutarie.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Art. 2 – Scopo, ispirazione valoriale e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza discriminazioni di sesso, origine, nazionalità, condizione economica, convinzioni religiose o politiche, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendo al centro della propria azione la persona, la sua dignità, i suoi bisogni materiali e relazionali, nonché la promozione di una cultura della solidarietà, dell'aiuto reciproco e della responsabilità verso il prossimo e la comunità.

L'Associazione ispira la propria azione ai valori etici e morali del cristianesimo evangelico, intesi come riferimento ideale e culturale fondato sui principi della carità, della solidarietà, dell'accoglienza, del servizio disinteressato e dell'amore verso il prossimo. Tale ispirazione non assume carattere confessionale, non condiziona l'accesso alle attività o ai servizi e non incide sull'ammissione dei soci, che è libera e aperta a chiunque ne condivida le finalità statutarie.

L'Associazione non persegue finalità di culto, non svolge attività religiose in senso confessionale e non si configura come ente religioso; essa opera esclusivamente quale ente del Terzo Settore nell'ambito delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale, prevalentemente avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri soci, nei seguenti ambiti:

1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o erogazione di servizi a favore di persone in condizione di bisogno;
2. promozione della cultura della solidarietà, della pace, della nonviolenza, dell'inclusione sociale e del volontariato.

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione opera in particolare attraverso:





- il sostegno materiale a persone e nuclei familiari in condizione di povertà, marginalità o disagio sociale, mediante la distribuzione gratuita di alimenti, beni di prima necessità, indumenti, arredi e altri beni utili;
- l'organizzazione e la gestione di mense solidali, punti di distribuzione alimentare, empori solidali e altre forme di assistenza materiale a favore della collettività;
- la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione di beni alimentari e non alimentari, anche mediante l'utilizzo di mezzi propri o nella disponibilità dell'Associazione, inclusi veicoli e furgoni destinati al ritiro e alla consegna dei beni;
- la realizzazione di iniziative di raccolta fondi, campagne solidali e attività di sensibilizzazione finalizzate al sostegno delle persone bisognose e delle attività associative;
- l'utilizzo di spazi e locali nella disponibilità dell'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali, assistenziali, organizzative e di supporto alla comunità, anche in modo congiunto con altre attività compatibili con le finalità statutarie;
- la promozione di attività educative, formative, informative e di sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della povertà, dell'esclusione sociale, della dignità della persona e del volontariato;
- attività culturali, ricreative e di aggregazione sociale di interesse generale, finalizzate al rafforzamento dei legami comunitari e alla partecipazione attiva.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- progettare e realizzare iniziative, programmi e servizi in collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, sanitarie e socio-assistenziali;
- stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- partecipare a bandi, avvisi pubblici, coprogettazioni e forme di amministrazione condivisa;
- promuovere e sostenere reti associative e forme di collaborazione territoriale;
- svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite l'opera personale, spontanea e gratuita dei volontari. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o alla qualificazione delle attività svolte, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 – Patrimonio, risorse economiche ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, da erogazioni liberali, contributi, donazioni, lasciti testamentari, nonché dagli eventuali avanzi di gestione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può trarre le proprie risorse economiche da:





- quote associative annuali eventualmente stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo nei limiti statutari;
- contributi e liberalità di persone fisiche, enti pubblici o privati;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- raccolte fondi effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
- contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- rimborsi derivanti da attività svolte in favore di terzi nel rispetto della normativa vigente;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- eventuali proventi derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Le quote associative non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono restituibili in alcun caso.

L'Associazione può ricevere contributi pubblici e privati, stipulare convenzioni e partecipare a bandi e procedure di finanziamento coerenti con le proprie finalità statutarie.

Qualora l'Associazione intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, dovrà disporre di un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Soci, requisiti, ammissione e diritti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi statutari dell'Associazione e che si impegnino a collaborare al loro perseguimento, nel rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione all'Associazione è libera e non può essere in alcun modo subordinata a condizioni di natura religiosa, politica, ideologica, etnica o economica. L'Associazione opera nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti di tutti i soci e non ammette discriminazioni di alcun tipo.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione del richiedente di conoscere e accettare integralmente lo statuto, nonché di condividere le finalità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro un termine congruo dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato. Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro il termine stabilito dalla comunicazione; l'Assemblea si pronuncia in via definitiva nella prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. In particolare, ai soci spetta:

- partecipare alle attività associative;
- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché iscritti nel libro dei soci e in regola con gli eventuali obblighi associativi;
- candidarsi alle cariche sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente;





- esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative;
- mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza, solidarietà e rispetto reciproco.

La qualità di socio si perde per:

- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi e comprovati motivi, quali la violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- morte del socio.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale ha diritto di presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro un termine congruo dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

In nessun caso la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione delle quote associative o di contributi versati all'Associazione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, il libro dei soci, aggiornato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Pastore, quale guida spirituale dell'Associazione
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e temporanee, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, in conformità alla normativa vigente.

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza dei diritti dei soci, partecipazione e trasparenza.

Articolo 6 – Assemblea dei soci e Pastore

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con gli obblighi associativi eventualmente previsti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta una quota dei soci secondo quanto stabilito dallo statuto o dai regolamenti interni.





Ogni socio ha diritto a un voto, nel rispetto del principio del voto singolo previsto dal Codice del Terzo Settore. È ammessa la partecipazione all'Assemblea anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e garantire il corretto svolgimento della riunione.

Spettano all'Assemblea, in particolare:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la deliberazione sulle modifiche statutarie;
- la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Il Pastore è la figura di riferimento spirituale dell'Associazione e ne ispira l'azione ai valori morali ed etici del cristianesimo evangelico, in coerenza con le finalità statutarie.

Il Pastore è nominato dall'Assemblea secondo quanto stabilito dai regolamenti interni e svolge funzioni di indirizzo, accompagnamento e consulenza spirituale. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e senza poteri gestionali o rappresentativi.

Le funzioni del Pastore non incidono sull'autonomia decisionale degli organi sociali, che restano pienamente responsabili delle scelte amministrative, organizzative ed economiche dell'Associazione.

Il Pastore può rivestire anche cariche sociali all'interno dell'associazione se così stabilito in Assemblea.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria della stessa, nel rispetto delle finalità statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo determinato stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla conferma o alla nuova nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e il corretto svolgimento della riunione.

Spettano al Consiglio Direttivo, in particolare:

- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la predisposizione del bilancio di esercizio e degli eventuali rendiconti delle raccolte fondi;
- la gestione del patrimonio e delle risorse economiche dell'Associazione;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- la programmazione e l'organizzazione delle attività associative;
- la nomina del Pastore secondo quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni;





• ogni altra funzione non riservata per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 8 – Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea stessa, ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione.

Spettano al Presidente, in particolare:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione;
- adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- curare i rapporti istituzionali e operativi dell'Associazione con enti pubblici e privati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un Vicepresidente, se nominato, o da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Articolo 9 – Volontari e attività di volontariato

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente avvalendosi dell'opera personale, spontanea e gratuita dei volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari delle attività. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente. Sono vietati rimborsi spese forfettari, salvo quanto eventualmente consentito dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o per qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente per le Organizzazioni di Volontariato.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 10 – Esercizio sociale e bilancio





L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio è redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dalla relativa modulistica ministeriale. In particolare:

- qualora le entrate annue siano inferiori ai limiti previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- qualora le entrate superino i limiti stabiliti dalla normativa, il bilancio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

L'Associazione redige apposito rendiconto per le eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio, nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini previsti dalla legge.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, l'Associazione provvede alla redazione del bilancio sociale e agli ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi e con le modalità previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e al suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, ove previsto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ai componenti dell'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Organo di controllo, ove nominato, cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 12 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad altri





enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, o in mancanza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È in ogni caso esclusa la devoluzione del patrimonio a favore dei soci, fondatori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in forma indiretta.

Articolo 13 – Regolamenti interni

L'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni per disciplinare aspetti specifici della vita associativa, dell'organizzazione delle attività e del funzionamento degli organi sociali, purché non in contrasto con il presente statuto e con la normativa vigente.

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo e, ove previsto o ritenuto opportuno, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14 – Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, o tra questi e gli organi sociali, avente ad oggetto diritti disponibili e comunque attinente al rapporto associativo, sarà devoluta al tentativo di composizione bonaria.

Qualora il tentativo di composizione non abbia esito positivo, la controversia potrà essere deferita a un collegio arbitrale o ad altro organismo di mediazione, secondo quanto eventualmente stabilito dai regolamenti interni o dalla normativa vigente, fatta salva la competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Articolo 15 – Rinvio normativo e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, le relative norme di attuazione e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di associazioni.

Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva ed è efficace ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente statuto sostituisce integralmente ogni altro atto o regolamento precedentemente adottato che risulti incompatibile con il medesimo.